

## **BOLLETTINO UFFICIALE**

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23 DEL 20 MAGGIO 2016 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 20 DEL 18 MAGGIO 2016









# **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 851

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali".

pag. 3

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 852

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina".

pag. **5** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 853

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 "Carso".

pag. 8

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 854

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 7 "Collio".

pag. **10** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 855

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche".

pag. **13** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 856

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese".

pag. **16** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 857

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese".

pag. **18** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 858

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone".

pag. **21** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 859

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese".

pag. **23** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 860

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese".

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 861

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 12 "Laguna".

pag. 28

### **Deliberazione** della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 862

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese".

pag. 31

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 863

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano".

pag. **33** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 864

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 2 "Carnia".

pag. **36** 

### Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 865

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche".

pag. **38** 



### Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16\_SO23\_1\_DGR\_851\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 851

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali".

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140:

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 31 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 11213 del 31 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16349 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 31 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" e più sopra richiamate; VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2126/TERINF di data 9 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, le seguenti prescrizioni:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- l'entità delle immissioni "pronta-caccia" deve essere diminuita annualmente del 10% a partire dal dato relativo alle immissioni approvate nell'annata venatoria 2015/2016;
- lo sforamento dei piani della Lepre bruna europea fino al 5%, viene compensato nei piani di prelievo dell'annata venatoria successiva;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e le seguenti ulteriori prescrizioni:
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- l'entità delle immissioni "pronta-caccia" deve essere diminuita annualmente del 10% a partire dal dato relativo alle immissioni approvate nell'annata venatoria 2015/2016;
- lo sforamento dei piani della Lepre bruna europea fino al 5%, viene compensato nei piani di prelievo dell'annata venatoria successiva.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_852\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 852

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16350 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

**VISTA** l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina" e più sopra richiamate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2124/TERINF di data 9 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo:

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, le seguenti prescrizioni:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- la verifica dei capi abbattuti deve essere mantenuta in capo alle Riserve di caccia;
- la limitazione della concessione dei prelievi del Cinghiale non può essere applicata in quanto incompatibile con gli obiettivi gestionali della zona di rimozione individuata dal PFR;
- le autorizzazioni di prelievo "sanitario" spettano esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche competenti e non possono, pertanto, essere effettuate dai Direttori di riserva;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile all'unanimità,

### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina", allegato

so23

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e le seguenti ulteriori prescrizioni:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità o;
- la verifica dei capi abbattuti deve essere mantenuta in capo alle Riserve di caccia;
- la limitazione della concessione dei prelievi del Cinghiale non può essere applicata in quanto incompatibile con gli obiettivi gestionali della zona di rimozione individuata dal PFR;
- le autorizzazioni di prelievo "sanitario" spettano esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche competenti e non possono, pertanto, essere effettuate dai Direttori di riserva.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- **5.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_853\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 853

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 "Carso".

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

VISTO, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015,

VISTA la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

VISTA la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 13 "Carso", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

VISTE le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16347 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

VISTO, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 13 "Carso", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 13 "Carso" e più sopra richiamate; VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2145/TERINF di data 10 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

RITENUTO di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

ATTESO che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

RILEVATO che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

RICHIAMATO il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

RILEVATO che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 13 "Carso" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015; VERIFICATO, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura re-

gionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile all'unanimità,

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 "Carso", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 13 "Carso" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_854\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 854

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 7 "Collio".

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

RICHIAMATO l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

ATTESO che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

VISTO, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

VISTA la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

VISTA la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 7 "Collio", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 18 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 8830 del 18 marzo 2016 così come integrata con nota di data 24 marzo 2016 accolta al protocollo regionale al n. 10201 del 24 marzo 2016;

VISTE le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16341 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

VISTO, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008;

VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 7 "Collio", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 24 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 7 "Collio" e più sopra richiamate; VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2125/TERINF di data 9 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

RITENUTO di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

ATTESO che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 7 "Collio" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, le seguenti prescrizioni:

- l'obiettivo della gestione del Cinghiale deve essere finalizzato alla diminuzione della popolazione in linea con quanto previsto dal PFR. I prelievi dovranno essere commisurati al raggiungimento della densità prevista dal PFR;
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tale specie fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile all'unanimità,

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 7 "Collio", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e le seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'obiettivo della gestione del Cinghiale deve essere finalizzato alla diminuzione della popolazione in linea con quanto previsto dal PFR. I prelievi dovranno essere commisurati al raggiungimento della densità prevista dal PFR;
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tale specie fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 7 "Collio" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- **5.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_855\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 855

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO,** altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16338 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

**VISTA** l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche" e più sopra richiamate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2174/TERINF di data 11 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015:

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali pre-

scrizioni indicate dalla Giunta:

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

VISTO l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

RITENUTO di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

RITENUTO di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, le seguenti prescrizioni:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- le immissioni di Fagiano comune nel mese di gennaio per finalità di addestramento e allenamento cani sono assimilabili ad immissioni "pronta caccia", dovranno perciò essere ricomprese tra queste ultime. Quelle eventualmente legate all'attività cinofila si potranno effettuare solamente a seguito delle previste autorizzazioni di gare o prove cinofile;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; VISTO l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile all'unanimità

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e le seguenti ulteriori prescrizioni:
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- le immissioni di Fagiano comune nel mese di gennaio per finalità di addestramento e allenamento cani sono assimilabili ad immissioni "pronta caccia", dovranno perciò essere ricomprese tra queste ultime. Quelle eventualmente legate all'attività cinofila si potranno effettuare solamente a seguito delle previste autorizzazioni di gare o prove cinofile.
- 2. E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- 3. E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.

- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- **5.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_856\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 856

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140; VISTA la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 6 aprile 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 12938 del 6 aprile 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16339 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; **VISTA** l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n.

6 "Pedemontana pordenonese", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 11 aprile 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese" e più sopra richiamate;

VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2189/TERINF di data 12 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

RITENUTO di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

ATTESO che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

RILEVATO che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

RICHIAMATO il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

RILEVATO che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

VERIFICATO, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

VISTO l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale:

RITENUTO di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale; VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile all'unanimità

### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- **1.** E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 "Pedemontana pordenonese" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_857\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 857

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

VISTA la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli

aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

VISTA la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 15 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 7991 del 15 marzo 2016;

VISTE le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16344 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

VISTO, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008;

VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 17 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese" e più sopra richiamate;

VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 1913/TERINF di data 20 aprile 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

RITENUTO di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

ATTESO che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

RILEVATO che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

RICHIAMATO il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

CONSIDERATO che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

RILEVATO che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di

VERIFICATO, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le

finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, la seguente prescrizione:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e la seguente ulteriore prescrizione:
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità o.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16 SO23 1 DGR 858 1 TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 858

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone".

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140:

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 23 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9951 del 23 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16335 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008;

**VISTA** l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 24 marzo 2016;

**VISTA** l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone" e più sopra richiamate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2193/TERINF di data 12 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non

SO23

sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015:

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

**1.** E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 3 "Valli del Natisone" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_859\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 859

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

ATTESO che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16343 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale com-

petente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

**VISTA** l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese" e più sopra richiamate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2057/TERINF di data 4 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2192/TERINF di data 12 maggio 2016 (Allegato C), il quale modifica e integra il decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2057/TERINF di data 4 maggio 2016;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto ve-

natorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, le seguenti prescrizioni:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- l'entità delle immissioni "pronta-caccia" deve essere diminuita annualmente del 10% a partire dal dato relativo alle immissioni approvate nell'annata venatoria 2015/2016;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile all'unanimità

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegati B e C) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e le seguenti ulteriori prescrizioni:
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- l'entità delle immissioni "pronta-caccia" deve essere diminuita annualmente del 10% a partire dal dato relativo alle immissioni approvate nell'annata venatoria 2015/2016.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- **5.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_860\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 860

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese".

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, p. 140:

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16345 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" e più sopra richiamate;

VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2058/TERINF di data 4 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non

sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, la seguente prescrizione:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità,

### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e la seguente ulteriore prescrizione:
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità o.
- 2. E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- **5.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_861\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 861

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 12 "Laguna".

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'eserci-

zio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015,

VISTA la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

VISTA la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 12 "Laguna", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

VISTE le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16346 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

VISTO, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008;

VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 12 "Laguna", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" e più sopra

VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2121/TERINF di data 9 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

RITENUTO di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

ATTESO che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

RILEVATO che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

RICHIAMATO il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

RILEVATO che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015; VERIFICATO, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta:

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, la seguente prescrizione:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile all'unanimità

### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- **1.** E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 12 "Laguna", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e la seguente ulteriore prescrizione:
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 12 "Laguna" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- **5.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16 SO23 1 DGR 862 1 TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n.

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese".

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

RICHIAMATO l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

ATTESO che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; VISTO, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

VISTO, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015,

VISTA la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

VISTA la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 15 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 8004 di data 15 marzo 2016;

VISTE le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16342 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

VISTO, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 17 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" e più

VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 1912/TERINF di data 20 aprile 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale; **RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, le seguenti prescrizioni:

- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità o;
- il periodo per lo svolgimento di prove e gare cinofile deve conformarsi a quanto previsto dal PFR;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità,

### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e le seguenti ulteriori prescrizioni:
- considerato che il Distretto venatorio è compreso nella zona di rimozione del Cinghiale e del Cervo individuata dal PFR, fatto salvo l'obbligo di rispetto della femmina adulta, che può essere prelevata esclusivamente a seguito del prelievo di tutti i piccoli che l'accompagnano, non ci sono limiti di numero e struttura per i prelievi di tali specie, fermo restando il rispetto del calendario venatorio; i prelievi dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo della densità 0;
- il periodo per lo svolgimento di prove e gare cinofile deve conformarsi a quanto previsto dal PFR.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_863\_1\_TESTO

# Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 863

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

VISTO, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove

dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16332 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

**VISTA** l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano" e più sopra richiamate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2186/TERINF di data 12 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015; **VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura re-

gionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**RITENUTO** di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, la seguente prescrizione:

- le misure di gestione del Camoscio da applicare in caso di epidemia di Rogna sarcoptica dovranno sottostare al coordinamento con gli uffici regionali competenti;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegato B) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e la seguente ulteriore prescrizione:
- le misure di gestione del Camoscio da applicare in caso di epidemia di Rogna sarcoptica dovranno sottostare al coordinamento con gli uffici regionali competenti.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 1 "Tarvisiano" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- **5.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_864\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 864

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 2 "Carnia".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140:

**VISTA** la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 2 "Carnia", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 21 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9357 del 22 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16333 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008; VISTA l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 2 "Carnia", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 22 marzo 2016;

VISTA l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" e più sopra richiamate; VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2176/TERINF di data 11 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da

prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

VISTO l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2196/TERINF di data 13 maggio 2016 (Allegato C), il quale modifica e integra il decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2176/TERINF di data 11 maggio 2016;

RITENUTO di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

ATTESO che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

RILEVATO che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

RICHIAMATO il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

CONSIDERATO che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

RILEVATO che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

VERIFICATO, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

ATTESO altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

VISTO l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

RITENUTO di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale; RITENUTO di prevedere, ai sensi del più sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, la seguente prescrizione:

- le misure di gestione del Camoscio da applicare in caso di epidemia di Rogna sarcoptica dovranno sottostare al coordinamento con gli uffici regionali competenti;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 2 "Carnia", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegati B e C) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, e la seguente ulteriore prescrizione:
- le misure di gestione del Camoscio da applicare in caso di epidemia di Rogna sarcoptica dovranno sottostare al coordinamento con gli uffici regionali competenti.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16\_SO23\_1\_DGR\_865\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 865

LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**RICHIAMATO** l'articolo 10 della legge n. 157/1992, ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria;

**VISTA** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), con la quale si provvede, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

**VISTO** l'articolo 13 della legge regionale n. 6/2008, così come modificato dalla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, il quale disciplina contenuti e procedure per la formazione e l'approvazione del Piano venatorio distrettuale (PVD) statuendo, al comma 2, che nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD;

**ATTESO** che il PVD, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale n. 6/2008 ha validità quinquennale e può, in ogni caso, essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio territorialmente interessato; **VISTO**, in particolare, l'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ai sensi del quale il PVD è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del Piano faunistico regionale;

**VISTO**, altresì, il medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 6/2008 ove dispone che il PVD di ciascun Distretto venatorio disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale;

**VISTO** il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

VISTA la propria deliberazione n. 1420 di data 17 luglio 2015, con la quale, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008 sono stati individuati nel relativo allegato sub A gli

aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio;

**VISTA** la proposta di PVD del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche", trasmessa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 6/2008, in data 15 marzo 2016, con nota assunta al protocollo regionale al n. 9857 del 23 marzo 2016;

**VISTE** le relative modifiche e integrazioni ad essa apportate a seguito di richiesta formulata con nota n. SCRI/12.6/16336 di data 22 aprile 2016 dal Servizio caccia e risorse ittiche, struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 6/2008 il quale dispone che l'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può, per una sola volta, richiedere al Distretto venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano;

**VISTO**, quindi, il documento finale della suddetta proposta di PVD, comprensivo delle modifiche ed integrazioni sopra richiamate e della relativa documentazione cartografica, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

**ATTESO** che, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008 la Giunta regionale approva il PVD, con propria deliberazione, con eventuali prescrizioni e previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni del Comitato faunistico regionale n. 3/2016 di data 10 maggio 2016, espresso ai sensi del sopra richiamato articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 6/2008;

**VISTA** l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza relativamente al PVD del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche", inoltrata, ai sensi della propria deliberazione n. 1323/2014, al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 24 marzo 2016;

**VISTA** l'ulteriore istanza inoltrata al Servizio paesaggio e biodiversità dal Servizio caccia e risorse ittiche a mezzo PEO in data 3 maggio 2016 relativa alla verifica di significatività dell'incidenza con riferimento alle modifiche/integrazioni apportate al PVD del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche" e più sopra richiamate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2175/TERINF di data 11 maggio 2016 (Allegato B), relativo alla verifica di significatività dell'incidenza di cui sopra nel quale non sono state evidenziate incidenze significative sui siti Natura 2000 territorialmente interessati tali da prevedere l'assoggettamento a valutazione di incidenza del PVD proposto, alla condizione che vengano osservate le prescrizioni nello stesso indicate;

**VISTO** l'allegato decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2197/TERINF di data 13 maggio 2016 (Allegato C), il quale modifica e integra il decreto del Direttore del Servizio paesaggio e biodiversità n. 2175/TERINF di data 11 maggio 2016;

**RITENUTO** di disporre l'osservanza delle prescrizioni più sopra richiamate, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;

**ATTESO** che, a prescindere dai contenuti rinvenibili nel PVD, in riferimento alla rete Natura 2000, trovano applicazione le disposizioni di cui ai vigenti Piani di gestione e alle deliberazioni giuntali di approvazione delle misure dell'area biogeografica continentale, DGR 28 marzo 2013, n. 546, e dell'area biogeografica alpina, DGR 11 aprile 2013, n. 726;

**RILEVATO** che la documentazione cartografica di cui alla proposta di PVD più sopra richiamata deve riportare in maniera costantemente aggiornata, comunicando contestualmente ogni modifica in merito al competente Servizio regionale, tutti i punti di foraggiamento attrattivo per la specie Cinghiale, i quali, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 2, sono consentiti esclusivamente per le attività di controllo;

**RICHIAMATO** il parere tecnico espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nella nota n. 12023/T-A23 di data 17 febbraio 2016, condiviso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del Direttore generale n. 0007833 di data 18 aprile 2016 ove si assimila all'esercizio dell'attività di controllo sopra richiamata la caccia di selezione a tal fine praticata in Regione in osservanza alle prescrizioni di cui al citato parere ISPRA;

**CONSIDERATO** che le disposizioni per il foraggiamento attrattivo riportate nel PFR in riferimento alla zona di "rimozione" del Cinghiale soddisfano le prescrizioni ISPRA e che quindi sono da ritenersi estese all'intero territorio regionale;

**RILEVATO** che l'allegata proposta di PVD del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche" risulta attuare le strategie e gli obiettivi del PFR e disciplinare gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio coerentemente con i contenuti di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015;

**VERIFICATO**, inoltre, che la suddetta proposta di PVD risulta conforme alle indicazioni relative ai contenuti individuati dall'articolo 13, comma 10, della legge regionale 6/2008;

**ATTESO** altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 6/2008 la struttura regionale competente in materia faunistico e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto

venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 6/2008 e per le finalità di controllo della gestione dei PVD di cui all'articolo 21 della medesima legge regionale, ciascun Distretto venatorio trasmette al competente Servizio regionale la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto venatorio unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie in esso ricomprese;

**VISTO** l'Allegato sub A di cui alla più sopra citata deliberazione giuntale n. 1420 di data 17 luglio 2015 ove sono indicati i termini entro i quali ogni Distretto venatorio, per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio, deve presentare gli esiti dei censimenti annuali e le relazioni consuntive al competente Servizio regionale;

**RITENUTO** di prevedere che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo annuali più sopra richiamate, provveda alle stesse previa acquisizione della sopra indicata documentazione e attui, ove necessario in base alle relative risultanze, eventuali correttivi, modifiche e integrazioni ritenuti necessari al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni; **VISTO** l'articolo 16 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, all'unanimità,

### **DELIBERA**

per quanto in premessa:

- 1. E' approvato il Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A), con le prescrizioni previste in esito alla verifica di significatività dell'incidenza (Allegati B e C) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
- **2.** E' disposto che la documentazione cartografica del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi carniche" venga tenuta costantemente aggiornata in ragione dei punti di foraggiamento attrattivo della specie cinghiale. Ogni aggiornamento in merito deve essere contestualmente comunicato al Servizio caccia e risorse ittiche.
- **3.** E' disposto che il Servizio caccia e risorse ittiche, competente al rilascio delle concessioni di prelievo di fauna annuali previste nell'approvato Piano venatorio distrettuale, provveda alle stesse previa acquisizione della documentazione relativa alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria degli Istituti di gestione venatoria insistenti sul territorio del Distretto e agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia e dalle Aziende faunistico venatorie e apporti, nel relativo atto concessorio, ove necessario in base alle relative risultanze, i dovuti correttivi, modifiche o integrazioni al fine di mantenere la conformità ai criteri stabiliti dal Piano faunistico regionale.
- **4.** L'approvato Piano venatorio distrettuale, qualora ritenuto necessario, potrà essere modificato con propria deliberazione, anche in esito a verifiche sui risultati di gestione dello stesso PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
- 5. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383

e-mail: logistica@regione.fvg.it logistica@certregione.fvg.it

### PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

#### INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo:
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in
  forma cartacea ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori comporta l'applicazione
  di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle
  riforme Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali Ufficio amministrazione BUR Corso Cavour, 1 34132 Trieste FAX n.
  +39 040 377.2383 utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di
  pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOTTI IN FORMATO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD sarà computato
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

• Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

#### **FASCICOLI**

formato CD	€ 15,00
formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400	€ 20,00
formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400	€ 40,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare	€ 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare	€ 50,00
PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO	€ 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO** 

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.

b) bonifico bancario cod.IBAN IT 56 L 02008 02230 000003152699

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)

per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal

www.regione.fvg.it -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:

- pubblica sul BUR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa impaginato con Adobe Indesign CS5® stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali